



Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 2 febbraio 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

La modifica del 25 agosto 2021¹ dell'ordinanza del 26 ottobre 2011² sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Cifra II cpv. 1 lett. b e 2

¹ La presente ordinanza entra in vigore come segue:

b. l'articolo 5 capoverso 2^{bis} il 1° gennaio 2027.

² L'articolo 5 capoverso 2 è applicabile fino al 31 dicembre 2026, dopodiché è abrogato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2022.

2 febbraio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RU 2021 513, 679
² RS 916.01

